

***Pro-rata Iva: non concorrono alla formazione i proventi esenti conseguiti da attività finanziarie accessorie all'attività principale****a cura di Luca Caramaschi*

Con la recente [risoluzione n.41/E](#) del 5 aprile scorso l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in relazione alle conseguenze che l'esenzione applicabile a determinate operazioni di finanziamento produce in termini di limitazioni nell'esercizio del diritto alla detrazione sugli acquisti.

La questione riguarda, nel caso esaminato dall'Agenzia, i concessionari d'auto i quali, al fine di sostenere ed incentivare le vendite dei loro prodotti (veicoli), propongono contratti di finanziamento ai loro clienti per l'acquisto dei beni, e dai quali ritraggono provvigioni esenti sotto il profilo di applicazione dell'Iva. La tematica, di sicuro interesse per i soggetti oggetto della citata pronuncia, riveste identica importanza in altri settori commerciali, quali ad esempio, quelli dei rivenditori di mobili e arredi o di attrezzature informatiche (stampanti, fotocopiatori, ecc.), settori nei quali la proposta di finanziamenti rappresenta una "tipica" forma di incentivazione all'acquisto per beni che solitamente presentano un prezzo piuttosto elevato. Anche nel comparto dei servizi, con particolare riferimento al settore degli agenti di viaggio piuttosto che dei centri *fitness*, in questi ultimi anni di pessima congiuntura economica si è assai sviluppata la proposta di finanziamenti ai propri clienti, al fine di poter dilazionare nel tempo la spesa relativa ai servizi offerti.

**L'esenzione relativa alle operazioni di finanziamento**

Le prestazioni di servizi concernenti le operazioni di finanziamento sono esenti dall'Iva ai sensi dell'art.10, co.1, n.1), del DPR n.633/72. Ai sensi del successivo punto 9, la medesima esenzione si applica anche alle *"prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da 1) a 7) (...)"* e, quindi, anche alle provvigioni relative alle predette operazioni di finanziamento.

Con la sentenza del 5 giugno 1997 ([causa C-2/95](#)) la Corte di Giustizia Ue ha chiarito – in linea con il principio generale che assegna alle ipotesi di esenzione Iva carattere "oggettivo" (quindi a prescindere da chi le pone in essere) – che l'esenzione opera in funzione della natura delle prestazioni fornite e non in funzione del prestatore o del destinatario del servizio. Ne consegue che le operazioni finanziarie sono esenti dall'Iva anche quando il soggetto passivo d'imposta non è un istituto bancario.

**La detrazione in presenza di operazioni finanziarie esenti**

L'articolo 19, co.5 del DPR n.633/72 stabilisce che nel caso in cui uno stesso soggetto effettua operazioni imponibili e operazioni esenti, il diritto alla detrazione spetta in misura proporzionale alle prime. La percentuale di detrazione è calcolata, ai sensi dell'art.19 *bis*, co.1, dello stesso decreto:

*"... in base al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che danno diritto a detrazione, effettuate nell'anno, e lo stesso ammontare aumentato delle operazioni esenti effettuate nell'anno medesimo".*

Restano, tuttavia, escluse dal calcolo del pro-rata, ai sensi del co.2 dell'art.19-*bis*, le operazioni esenti, indicate ai numeri da 1 a 9 dell'art.10 dello stesso decreto Iva, quando:

- non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo d'imposta;
- sono effettuate nell'ambito di un'attività occasionale;
- sono accessorie alle operazioni imponibili.

In proposito la Corte di Cassazione, con la sentenza n.11058 del 21 dicembre 2007, ha precisato che:

*ai fini della detraibilità dell'Iva relativa agli acquisti, devono essere computati nel calcolo della percentuale di detraibilità, non solo gli atti che tipicamente esprimono il raggiungimento del fine societario, ma anche gli atti ulteriori che configurano strumento normale e non meramente occasionale per il conseguimento del fine produttivo, mentre sono escluse tutte le attività che, pur se previste nell'atto costitutivo, siano eseguite solo in modo occasionale o accessorio per un migliore svolgimento dell'attività propria d'impresa.*

La valutazione circa la natura delle operazioni di finanziamento in commento quali accessorie, occasionali o che non formano oggetto dell'attività propria, quindi, appare fondamentale per capire se l'esenzione ad esse relativa debba soffrire (o meno) della limitazione alla detrazione secondo la regola del pro-rata generale piuttosto che del criterio di indetraibilità specifica enunciato dal co.2 dell'art.19 del DPR n.633/72 e ribadito nell'ultimo periodo del co.2 del successivo art.19-bis: "..., ferma restando l'indetraibilità dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni".

### **Occasionalità e accessorietà delle operazioni finanziarie esenti**

🍷 Come ha più volte ricordato l'Agenzia delle Entrate in diverse pronunce<sup>9</sup>, ai sensi dell'art.55 del Tuir non può essere considerata occasionale l'attività economica esercitata per professione abituale, ancorché non esclusiva, tanto che la stessa può esplicarsi anche in un unico affare, che implichi il compimento di una serie coordinata di atti economici.

In merito al requisito dell'accessorietà va poi rilevato che la Corte di Giustizia Ue, con sentenza del 29 aprile 2004 ([causa C-77/01](#)), ha ritenuto che, affinché un'attività possa essere definita accessoria, non è rilevante che le operazioni compiute producano redditi d'impresa, né che tali redditi possano essere superiori a quelli conseguiti mediante l'attività indicata come principale. Va, tuttavia, precisato che la stessa Corte, con sentenza dell'11 luglio 1996 [causa C-306/94](#), ha affermato che:

*"... la non inclusione ... delle operazioni accessorie finanziarie nel denominatore della frazione usata per il calcolo del pro-rata serve ad assicurare il conseguimento dell'obiettivo della perfetta neutralità garantita dal sistema comune dell'Imposta sul valore aggiunto .... se tutti i risultati delle operazioni finanziarie del soggetto passivo aventi un nesso con un'attività imponibile dovessero essere inclusi nel detto denominatore, anche qualora l'ottenimento di tali risultati non implichi l'impiego di beni o di servizi soggetti all'Iva o, almeno, ne implichi solo un impiego limitatissimo, il calcolo della detrazione sarebbe falsato".*

Sull'argomento la [C.M. n.71/87](#) ha chiarito che:

*"la nozione di 'attività propria', specie per le società, va assunta sotto un profilo prevalentemente qualitativo, intesa cioè come quella diretta a realizzare l'oggetto sociale e quindi a qualificare sotto l'aspetto oggettivo l'impresa esercitata, e sotto tale aspetto proiettata sul mercato e quindi nota ai terzi. (...)"*

<sup>9</sup> [R.M. n.204/E/02](#); [R.M. n.273/E/02](#); [R.M. n.286/E/07](#).

Da ciò consegue che le operazioni di natura finanziaria, finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, non possono essere considerate come attività propria dell'impresa, ma devono essere piuttosto qualificate come strumentali al migliore svolgimento dell'attività esercitata, in quanto rese a supporto di detta attività e tendenti alla più proficua realizzazione economica della medesima.

Tale orientamento risulta peraltro confermato dalla Corte di Cassazione la quale, con [sentenza n.7214](#) del 28 maggio 2001, precisa che la natura accessoria dei finanziamenti può essere provata dal fatto che questi siano erogati sempre a favore di clienti "commerciali" e sempre finalizzati al solo acquisto/cessione di merci. In tal senso si esprime, altresì, la [sentenza n.11085](#) del 7 maggio 2008 della Corte di Cassazione, secondo la quale vanno escluse dal calcolo della percentuale di detrazione:

*"tutte le attività che, pur se previste nell'atto costitutivo, siano eseguite solo in modo occasionale o accessorio per un migliore svolgimento dell'attività propria d'impresa".*

Un ulteriore elemento per valutare se l'attività finanziaria adottata quale forma di incentivazione dell'attività commerciale primaria sia da considerarsi anch'essa autonoma "attività d'impresa", è quello di considerare se l'impiego di lavoro, beni e servizi rilevanti ai fini Iva sia tale da non costituire una vera e propria organizzazione specifica per la gestione di tale attività<sup>10</sup>. In caso di risposta positiva, le prestazioni derivanti dalla proposta di finanziamenti assumeranno dignità di attività autonoma con la conseguenza che tali proventi esenti concorreranno alla formazione del pro-rata unitamente a quelli delle altre attività (in questo caso resta ovviamente impregiudicata la possibilità di optare per la separazione delle attività ai sensi dell'art.36 del DPR n.633/72).

## Conclusioni

Tutto ciò premesso, quindi, l'Agenzia ritiene che:

le operazioni di finanziamento poste in essere dalle concessionarie automobilistiche (e da tutti i potenziali soggetti interessati come indicato in precedenza), così come i corrispettivi conseguiti per lo svolgimento dell'attività di intermediazione nelle operazioni di finanziamento, non debbano concorrere alla determinazione della percentuale di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art.19-bis, co.2, del DPR n.633/72, in quanto trattasi di prestazioni accessorie o strumentali all'acquisizione dei contratti di vendita dei beni relativi all'attività propria dell'impresa, esercitate con un limitato impiego di lavoro, beni e servizi tali da non configurare un'organizzazione specifica.

Ulteriormente l'Agenzia, nella recente R.M. n.41/E/11, precisa che tali conclusioni (che portano alla non applicazione del pro-rata generale) non trovano applicazione qualora i finanziamenti siano destinati a finalità diverse dall'acquisto/cessione dei beni oggetto dell'attività, nel caso esaminato, delle concessionarie automobilistiche. In caso contrario appare evidente come l'attività di finanziamento non possa essere ricollegata ad alcuna forma di incentivazione delle vendite e, quindi, non si possa attribuire ad essa un carattere di accessorietà rispetto all'attività propria dell'impresa.

Infine, è bene ribadire che in caso di non applicazione del pro-rata generale di detrazione, l'operazione esente produce comunque una limitazione al diritto alla detrazione: il criterio sarà quindi quello dell'afferenza e cioè dell'indetraibilità dell'imposta relativa ai soli beni e servizi utilizzati esclusivamente per effettuare le operazioni esenti<sup>11</sup>.

<sup>10</sup> Si vedano in proposito i contenuti delle due sentenze della Corte di Giustizia UE citate in precedenza.

<sup>11</sup> Per fare un esempio: laddove vengano sostenute spese di stampa per l'acquisto della modulistica necessaria alla sottoscrizione delle pratiche di finanziamento, l'Iva assolta sulla relativa fattura dovrà essere resa totalmente indetraibile in quanto riferita esclusivamente ad operazioni esenti